

COMUNE DI SALA CONSILINA  
ORGANO DI REVISIONE



Verbale N. 18 del 03/07/2015

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei conti sul ripiano del maggior disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011.

Vista la proposta di deliberazione dell'Area Finanze avente per oggetto "**ART.3, COMMI 15 E SEGG., D.LGS. N.118/2011 E ART.2 D.M. 02/04/2015 – RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**", da presentare al Consiglio Comunale, la cui convocazione è prevista entro 45 giorni dalla delibera di Giunta Comunale di riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.15 e sottoposta all'organo di revisione;

Visti l'art. 3 del D.Lgs. 23/05/2011 n. 118 e il D.M. Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 02/04/2015;

Visto il Decreto Legge 19 Giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali, che all'art. 2 comma 6, dispone che *gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;*

Riscontrato che

- a seguito dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la Giunta Comunale del Comune di Sala Consilina con delibera n. 78 del 28.05.2015 ha riconosciuto un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 pari a complessivi euro 3.490.657,64 derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 19 Giugno 2015, n. 78, si è reso necessario integrare e rettificare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, con la rideterminazione del disavanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 140.460,41;
- l'art. 3 comma 15 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;
- l'art. 3 comma 16 del più volte citato D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15 del medesimo D.Lgs. 118/2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo al 1 gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
- l'art. 3 comma 16 del suddetto D.Lgs. n. 118/2001 prevede inoltre che l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, possa essere ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti;
- l'art. 2 del DM Interministeriale del 2 aprile 2015 prevede che le modalità di ripiano della quota del disavanzo al 1° gennaio 2015, determinato a seguito del riaccertamento

straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, sono quelle previste dall'art. 188 del D.Lgs. 18/08/2000 n, 267 e cioè attraverso l'utilizzo di:

- economie di spesa;
- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
- proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Viste le ulteriori modalità e norme attuative dettate dal D.M. Ministero Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 02/04/2015;

Considerato, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico;

Preso atto che i residui attivi e passivi sono tutti reimputati nell'anno 2015 e pertanto in seguito al riaccertamento straordinario di cui all'art. 3 comma 13 del decreto legislativo n.118 del 2011, i residui passivi reimputati sono esattamente pari alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, non generando disavanzo tecnico.

Preso atto che il disavanzo di amministrazione generato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sarà finanziato con le risorse dei bilanci degli esercizi dal 2015 al 2024, con quote costanti pari ad euro 14.046,04.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Dirigente dell'Area Finanze

raccomanda

all'Amministrazione di effettuare una ricognizione complessiva della struttura del bilancio al fine di verificare la possibilità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti e porre in essere tutte le dovute azioni consentite dalle norme per far fronte, in via strutturale, al disavanzo originatosi, onde garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario del bilancio sia nell'esercizio in corso che nel prossimo futuro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione consigliare sul ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e sull'adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011.

invita

il Consiglio Comunale ad adottare senza indugio il ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015.

Letto, confermato, sottoscritto

dispone la trasmissione di copia del presente verbale:

- al dirigente area finanze;
- al presidente del consiglio comunale;
- al segretario comunale;
- al sindaco.

Sala Consilina, 03/07/2015

IL REVISORE DEI CONTI

